

TRIBUNALE DI BOLOGNA
CANCELLERIA PROCEDURE CONCORSUALI

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA
DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

LIQ. GIUDIZIALE N. 138/2025

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA, sezione quarta civile e procedure concorsuali in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di "ANEMA & CORE S.R.L., con sede legale in Bologna via Santo Stefano n. 33/a, C.F. e P.I. 04060851203, esercente tra l'altro, "l'attività di ristorante-pizzeria".

Nomina Giudice Delegato il Dott. Pasquale Liccardo e Curatore il dott. Alessandro Mignani studio in San Lazzaro di Savena via Salvo D'Acquisto n. 4.

Ordina al debitore di depositare entro TRE GIORNI i bilanci nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII; e nel più breve tempo possibile la redazione dell'inventario ex. Art. 195 CCII.

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 GIORNI prima dell'adunanza dei creditori per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ex. Art. 201 CCII.

Stabilisce il giorno **13/01/2026 ore 12:15** per l'esame dello stato passivo da aver luogo avanti al predetto Giudice.

Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 04/11/2025

Seguono firme

Visto depositata in cancelleria il giorno 11/11/2025

Per estratto conforme all'originale.

Dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna

Bologna, 11/11/2025

IL FUNZIONARIO
Dr. Daniele ANCONETANI

N. R.G. 303/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente

Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice

Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 303/2025 PU da:

ADIL ZAKARI (C.F. ZKRDLA74C11Z330H) con il patrocinio dell'avv. CINANNI BRUNO elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 40121 BOLOGNA presso il difensore Avv. CINANNI BRUNO,

- ricorrente

nei confronti di

ANEMA & CORE S.R.L. con sede legale in via Santo Stefano 33/a C.F. e P.I. 04060851203

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data è stata proposta da **ADIL ZAKARI** (C.F. ZKRDLA74C11Z330H) con il patrocinio dell'avv. CINANNI BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CINANNI BRUNO istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ANEMA & CORE S.R.L.** lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 2.052,12 relativo a crediti da lavoro dipendente.

Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.



Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art. 27*, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.

La documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), in particolare la società ha maturato debiti nei confronti dell'Ader pari ad € 116.308,86.

Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dal bilancio relativo all'esercizio del 2023, con riferimento alla voce dei ricavi, emerge il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.

Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che *“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”* (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali; esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quasi 120.000,00 euro; chiusura dell'attività da luglio 2024 ed esercizio di impresa di una società terza nei locali precedentemente utilizzati dalla società debitrice (cfr. verbale del 28 ottobre 2025).

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art.



358 CCI, dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, se pur oggetto del decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 2, 40 e ss. nonché l'art. 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **ANEMA & CORE S.R.L.**, con sede legale in Bologna via Santo Stefano n. 33/a, C.F. e P.I. 04060851203, esercente, tra l'altro, l'attività di: Ristorante-pizzeria

nomina

Giudice Delegato Pasquale Liccardo

nomina

Curatore il dott. ALESSANDRO MIGNANI, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex* art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex* art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex* art. 39 CCI;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex* art. 195 CCI;

stabilisce

la data del **13/01/2026** ad ore **12:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;



assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 04/11/2025

Il Presidente
Pasquale Liccardo

